

6.400.000,00 derivanti dalle economie dell'annualità 2016 e riassegnati alla disponibilità finanziaria della misura art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 registrato alla Corte dei conti con numero 1-857 in data 25 ottobre 2017 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 26 luglio 2017 con il quale sono impegnate a favore dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2017 risorse complessive per euro 7.349.680,00;

Visto il decreto direttoriale n. 6756 del 17 aprile 2019 registrato alla Corte dei conti con numero 1-364 in data 17 maggio 2019 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale n. 6908 del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono impegnate a favore dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2018 risorse complessive per euro 8.000.000,00;

Visto il decreto direttoriale n. 18063 del 14 novembre 2019 registrato alla Corte dei conti con numero 1-1051 in data 3 dicembre 2019 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale sono impegnate a favore dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2019 risorse complessive per euro 8.500.000,00;

Considerato che a seguito degli impegni e delle riallocazioni di cui ai precedenti decreti la dotazione finanziaria ancora disponibile sulla misura arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014 risulta essere di euro 4.300.000,00;

Considerato che l'amministrazione, a seguito del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi del decreto direttoriale n. 6756 del 17 aprile 2019, annualità 2018, ha verificato il plafond finanziario necessario per il soddisfacimento di tutta la platea dei potenziali beneficiari pari alla somma complessiva di euro 6.896.000,00 con una economia di euro 1.104.000,00;

Considerato che l'amministrazione, a seguito del perfezionamento delle istanze pervenute ai sensi del n. 18063 del 14 novembre 2019, annualità 2019, ha verificato il plafond finanziario necessario per il soddisfacimento di tutta la platea dei potenziali beneficiari pari alla somma complessiva di euro 6.230.000,00 con una economia di euro 2.270.000,00;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, di riallocare per il cofinanziamento della misura arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014 la somma di euro 3.374.000,00 relativa alla somma delle economie delle annualità 2018 e 2019;

Decreta:

*Articolo unico*

La dotazione finanziaria disponibile complessivamente per il cofinanziamento della misura arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014, al netto delle risorse già impegnate per l'annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, è pari ad euro 7.674.000,00 (settemilioneisessantasettantaquattromila/00), risultante dalla somma dei residui ancora da impegnare sulla misura pari ad euro 4.300.000,00, delle economie dell'annualità 2018 (euro 1.104.000,00) e delle economie dell'annualità 2019 (euro 2.270.000,00).

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 22 aprile 2021

*Il direttore generale:* RIGILLO

21A03050

DECRETO 12 maggio 2021.

**Modifica temporanea del disciplinare della denominazione geografica protetta «Pancetta Piacentina».**


IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con



il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il provvedimento dipartimentale n. 0025806 del 20 maggio 2020 con il quale è stata accordata la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» motivata dall'emergenza sanitaria Coronavirus/Covid 19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e successive integrazioni, che ha comportato un forte calo, delle vendite dei salumi nel banco taglio soprattutto all'interno della distribuzione, in particolare nei canali Iper e Super, dove il servizio al banco taglio è presente per la vendita del prodotto su richiesta del consumatore;

Considerato che la modifica ha temporaneamente consentito il confezionamento, al di fuori dall'area geografica di produzione prevista all'art. 2 del disciplinare di produzione della «Pancetta Piacentina» DOP, esclusivamente per il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta, elaborato all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali, sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente a questo scopo.

Vista la nota ministeriale n. prot 9038480 del 3 agosto 2020 con la quale si chiedeva al Consorzio di tutela dei salumi DOP piacentini un resoconto relativo ai controlli effettuati ed eventuali considerazioni circa il persistere delle condizioni che giustificano l'adozione della modifica sopra citata.

Viste le note del 19 ottobre 2020, prot. n. 9251308 e del 7 maggio 2021, prot. n. 0211163, con le quali il Consorzio di tutela dei salumi DOP piacentini ha rappresentato che con la riapertura generalizzata dei predetti canali distributivi sono venute progressivamente meno le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato il provvedimento sopra citato, confermando, con delibera assembleare, il termine di vigenza della modifica temporanea;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di vigenza del provvedimento dipartimentale n. 0025806 del 20 maggio 2020 terminerà il giorno 24 maggio 2021.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) affinché le disposizioni contenute nel documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

Roma, 12 maggio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A02981

